

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Contratto quadro per l'affidamento della "Progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Cloud Toscana, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre in Firenze, Via di Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me, Dott. Alberto Stefanizzi, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARI:

- **REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE**, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10, rappresentata dall'Ing. Sergio Papiani, nato a Orvieto (TR) il 02/11/1965, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore "Ufficio per la transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione", competente per materia, nominato con decreto n. 15181 del 17/09/2019 del Direttore Generale della Giunta regionale autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007 e della Delibera di Giunta Regionale n. 718 del 14/07/2015, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. 11103 del 26/07/2017, e successivamente modificato con decreti n. 17736 del 30/11/2017 e n. 15810 del 26/09/2019, esecutivi a norma di legge;

- **Telecom Italia S.p.A.** (in seguito per brevità indicata come “Società”), con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00488410010, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, rappresentata dall’Ing. Stefano Cinquini, nato a Viareggio (LU) il 10/10/1961, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, in qualità di procuratore speciale della Società, giusta procura speciale conferita dall’Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società, Sig. Amos Genish, con scrittura privata autenticata in data 04/11/2017 dalla dott.ssa Sandra De Franchis, notaio in Roma, Repertorio n. 8599 e Raccolta n. 3968, che, in copia digitale conforme all’originale analogico, si allega al presente atto quale “Allegato A”.

La Società interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:

- **Enterprise Services S.p.A.**, con sede legale a Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi, n. 4, codice fiscale n. 00282140029 e Partita IVA n. 12582280157, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano;

- **IBM Italia S.p.A.**, con sede legale a Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo, snc, codice fiscale n. 01442240030 e Partita IVA n. 10914660153, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano;

- **Lutech S.p.A.**, con sede legale a Milano, Via Dante, n. 14, codice fiscale e Partita IVA n. 02824320176, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano;

- **Dedalus S.p.A.**, con sede legale a Firenze, Via di Collodi, n. 6/c, codice fiscale e Partita IVA n. 05994810488, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze,

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, a rogito del Dott. Riccardo Cambi, notaio in Bagno a Ripoli, Repertorio n. 25683 e Fascicolo n. 11595 in data 31/07/2019 che, in copia digitale conforme all'originale analogico, si allega al presente atto quale "Allegato B" e successivo Atto integrativo all'atto costitutivo di Raggruppamento sopra citato a rogito del Dott. Riccardo Cambi, notaio in Bagno a Ripoli, Repertorio n. 25793 e Fascicolo n. 11663 in data 30/09/2019 che, in copia digitale conforme all'originale analogico, si allega al presente atto quale "Allegato C".

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni

#### PREMESSO

- che con decreto n. 11103 del 26/07/2017 veniva indetta da Regione Toscana in qualità di Soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, una gara, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica, per l'affidamento della "Progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Cloud Toscana, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che il suddetto appalto è finalizzato a stipulare un contratto quadro le cui prestazioni sono destinate a favore di Regione Toscana stessa, e al quale potranno aderire E.S.T.A.R., le Aziende sanitarie ed altri Enti del SSR, la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale, Agenzie e altri enti dipendenti o Soggetti in house della Regione Toscana, ed altre pubbliche amministrazione che insistono sul territorio regionale, altre regioni e loro enti ed agenzie nonché i fornitori individuati mediante procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente da parte di

Regione Toscana e da altre amministrazioni pubbliche;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (C.S.D.P.) e suoi allegati, lo schema del presente contratto quadro e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con successivi decreti n. 16382 del 03/11/2017 e n. 17736 del 30/11/2017 si è provveduto a riapprovare parte della documentazione di gara per effetto della necessità di apportare alcune modifiche e rettifiche ai documenti originari;

- che con decreto n. 20882 del 21/12/2018 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto all'Appaltatore;

- che con decreto n. 15810 del 26/09/2019, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e nelle more del rilascio dell'Informazione prefettizia antimafia relativa alle società Telecom Italia S.p.A., IBM Italia S.p.A. e Lutech S.p.A., l'aggiudicazione di cui al decreto n. 20882/2018, ha acquisito efficacia;

- che pertanto il presente contratto quadro viene stipulato, secondo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con l'apposizione di apposita clausola di recesso;

- che con il sopracitato decreto n. 15810/2019, per le motivazioni ivi contenute, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso Reg. Gen. n. 7033/2019, è stato disposto di procedere alla stipula del contratto quadro apponendo allo stesso una condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del codice civile e una clausola di recesso in caso di esito sfavorevole del contenzioso e conseguente revoca dell'aggiudicazione disposta con il decreto n. 20882/2018, ed è stato pertanto riapprovato lo schema del presente contratto quadro integrato con la specifica

condizione risolutiva e con la clausola di recesso;

- che alla data odierna non è ancora definito il giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato e, pertanto, al presente contratto quadro viene apposta specifica condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del codice civile e di recesso;

- che l'Appaltatore ha prodotto le polizze assicurative, ai sensi dell'art. 8 "Assicurazioni" del C.S.D.P.;

- che l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto quadro;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto quadro in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto quadro, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente contratto quadro ha per oggetto la Progettazione, realizzazione, gestione operativa e lo sviluppo evolutivo del Sistema Cloud della Toscana (SCT), avente il ruolo di *community* Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana, costituito da un data center virtuale distribuito e dall'insieme delle infrastrutture, dei basamenti informativi e relativi servizi digitali condivisi. E' altresì inclusa nell'oggetto del presente appalto la progettazione esecutiva (comprensiva del livello progettuale precedente ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi all' "Adeguamento ed ampliamento degli impianti industriali del Data Center (TIX)".

2. Al contratto quadro possono aderire per l'acquisizione di prestazioni e servizi le Amministrazioni/Enti e gli altri soggetti individuati ai successivi articolo 7 "Adesione al contratto quadro da parte di altre amministrazioni/enti e relative modalità" e articolo 8 "Adesione al contratto quadro per servizi CCTT da parte di soggetti terzi", con le modalità ivi indicate.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte secondo quanto espressamente previsto:

- nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale (in seguito per brevità "C.S.D.P."), comprensivo del CSA relativo ai lavori che, firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente atto quale "Allegato D";

- nel Capitolato Tecnico comprensivo del cronoprogramma riportante i tempi per l'esecuzione delle prestazioni che, firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente atto quale "Allegato E";

- nella Relazione Tecnico Illustrativa e negli ulteriori allegati al Capitolato, facenti parte della documentazione di gara e resi disponibili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), che si richiamano integralmente;

- nell'offerta tecnica predisposta, così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START, per le parti compatibili e migliorative rispetto alle prescrizioni del Capitolato e suoi allegati che, diversamente, risultano vincolanti;

- nonché, relativamente alla progettazione esecutiva, sulla base di quanto risulta dai seguenti elaborati:

1\_Data Center Toscana\_Relazione Illustrativa

2\_Data Center Toscana\_Relazione Tecnica

3\_Data Center Toscana\_Studio di Prefattibilità Ambientale

4\_Data Center Toscana\_Calcolo sommario della Spesa e Quadro Economico



variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la durata contrattuale.

#### ART. 2 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO

1. Il contratto quadro ha durata dalla data odierna e termina al compimento di 60 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione.

2. Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la proroga del contratto quadro ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi e per un importo massimo di Euro 5.788.000,00 (cinquemilioni-settecentoottantottomila) oltre IVA nei termini di legge, così come indicato nel Bando di gara.

3. Qualora Regione Toscana attivi la proroga del presente contratto quadro le amministrazioni contraenti e gli altri soggetti aderenti di cui all'articolo 4 "Modalità di adesione al contratto quadro da parte di altre Amministrazioni/Enti e obblighi dell'Aggiudicatario" e all'articolo 5 "Adesione al contratto quadro per servizi CCTT da parte di soggetti terzi." del C.S.D.P. potranno a loro volta procedere con le stesse modalità fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni) oltre IVA nei termini di legge, nei limiti della ripartizione prevista per le diverse amministrazioni contraenti ai sensi dell'articolo 3 del C.S.D.P.

4. L'Appaltatore, a seguito della richiesta di proroga, è obbligato a proseguire le prestazioni a favore di Regione Toscana e nei confronti delle amministrazioni contraenti e degli altri soggetti sopracitati, alle medesime condizioni e per il periodo indicato da Regione Toscana.

#### ART. 3 – ATTO INTEGRATIVO



1. A seguito dell'approvazione del Progetto esecutivo le parti si impegnano a stipulare un atto integrativo al presente contratto quadro con il quale, acquisito il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza, si provvederà ad integrare il presente contratto quadro con gli elaborati aventi ad oggetto la progettazione esecutiva nonché all'individuazione del Direttore dei lavori e del Direttore di cantiere.

2. In occasione della stipula dell'atto integrativo si provvederà altresì ad acquisire la polizza assicurativa di cui al successivo articolo 36 - "Obblighi assicurativi".

#### ART. 4 – IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO QUADRO

1. L'importo massimo complessivo del contratto quadro è fissato in Euro 68.969.994,00 (sessantottomilioninovecentosessantanovemilanovecentonovantaquattro) oltre IVA nei termini di legge e tiene conto del corrispettivo contrattuale massimo per Regione Toscana di cui al successivo articolo 5 "Corrispettivo contrattuale per Regione Toscana" e dell'importo massimo per le adesioni di cui all'articolo 6 "Importo massimo per le adesioni al contratto quadro" del presente contratto quadro.

#### ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER REGIONE TOSCANA

CIG derivato: 8006383443 CUP: D11B17000180002

1. Il corrispettivo contrattuale massimo per Regione Toscana è fissato in Euro 28.969.994,00 (ventottomilioninovecentosessantanovemilanovecentonovantaquattro) oltre IVA nei termini di legge di cui Euro 29.994,00 (ventinovemilanovecentonovantaquattro) oltre IVA nei termini di legge per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Regione Toscana non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo ma nel limite del suddetto importo garantisce l'acquisizione delle prestazioni individuate:

- nella Tabella 1A, ad eccezione di quelle ivi indicate come OPZIONALI di cui si riserva la facoltà di acquisto;

- nella Tabella 1D e nella Tabella 2A relativamente alle quali si riserva la facoltà di variare le quantità in più o in meno e la durata rispetto a quelle stimate nel Dettaglio Economico a seconda delle esigenze operative in corso di esecuzione;

- nella Tabella 2C il cui corrispettivo per il lavoro a corpo, come determinato nel Dettaglio Economico, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori ed è aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 29.994,00 (ventinovemilanovecentonovantaquattro) non soggetti a ribasso.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal C.S.D.P. e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

4. Regione Toscana si riserva la facoltà di acquisire le prestazioni individuate nelle Tabelle 1B, 1C, 2B, 2E, 3 e 4 denominate OPZIONALI e nella Tabella 2D ma non ne garantisce l'acquisizione.

5. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto quadro sono calcolati sulla base dei prezzi indicati nelle Tabelle del Dettaglio Economico sopra individuate, che, in copia digitale conforme all'originale informatico si allega al presente atto quale "Allegato F", in relazione

alle prestazioni effettivamente prestate dall'Appaltatore, nei limiti del corrispettivo contrattuale massimo per Regione Toscana.

6. Tutti i prezzi indicati nel Dettaglio Economico si intendono comprensivi di tutto quanto previsto per ciascuno di essi nel documento "Modalità di presentazione delle Offerta tecnica ed economica e criteri di valutazione" e sono comprensivi di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e suoi allegati e nella Relazione Tecnica Illustrativa da quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

#### ART. 6 – IMPORTO MASSIMO PER LE ADESIONI AL CONTRATTO QUADRO

1. L'importo massimo del contratto quadro per le eventuali adesioni è complessivamente pari ad Euro 40.000.000,00 (quarantamiloni) oltre IVA nei termini di legge così suddiviso:

- Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) oltre IVA nei termini di legge per l'adesione da parte della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, delle Agenzie e degli altri enti dipendenti o dei soggetti in house della Regione Toscana, di altre pubbliche amministrazioni che insistono sul territorio regionale, altre regioni e loro enti ed agenzie e dei fornitori individuati tramite procedura di scelta del contraente da Regione Toscana e dalle altre Amministrazioni;

- Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) oltre IVA nei termini di legge per l'adesione da parte di E.S.T.A.R., delle Aziende sanitarie ed altri Enti del SSR.

2. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 2 "Durata e proroga del contratto quadro" e all'art. 19 "Modifiche al contratto quadro".

#### ART. 7 – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI/ENTI E RELATIVE MODALITA'

1. Per le modalità di adesione al contratto quadro da parte delle Amministrazioni

contraenti così come definite all'art. 4 del C.S.D.P., nei limiti di importo definiti dal presente contratto quadro e dal C.S.D.P., e per gli obblighi dell'Appaltatore ad essi riferiti si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 4 "Modalità di adesione al contratto quadro da parte di altre Amministrazioni/Enti e obblighi dell'Aggiudicatario" del C.S.D.P.

**ART. 8 – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER SERVIZI CCTT DA  
PARTE DI SOGGETTI TERZI**

1. L'Appaltatore è tenuto a consentire ai fornitori individuati da Regione Toscana e da altre amministrazioni pubbliche mediante procedure di scelta del contraente sulla base della normativa vigente, per le finalità di cui all'art. 5 del C.S.D.P., l'acquisto dei servizi di cui alla Tabella 4 del Dettaglio Economico, ai prezzi, patti e condizioni fissati con il presente contratto quadro e i suoi allegati. Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 5 "Adesione al contratto quadro per servizi CCTT da parte di soggetti terzi" del C.S.D.P.

**ART. 9 – AVVIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. In relazione alle modalità di avvio dell'esecuzione si richiama quanto previsto all'art. 6 del C.S.D.P. "Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione".

2. In relazione a quanto previsto al paragrafo 6.2.1. dell'art. 6 del C.S.D.P. l'Appaltatore dichiara di aver svolto il periodo di affiancamento con l'appaltatore uscente ivi previsto e che lo stesso si concluderà in data 01/10/2019.

3. In relazione alle modalità di esecuzione si richiama integralmente quanto previsto all'art. 9 "Modalità di esecuzione" del C.S.D.P.

**ART. 10 – DIRETTORE DI ESECUZIONE**

1. Il Dott. Giovanni Armanino è il direttore di esecuzione del contratto quadro per la

Regione Toscana e l'Ing. Alessandro Tarchi e il Sig. Vincenzo Martiello sono i direttori operativi.

#### ART. 11 – DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il nominativo del direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 verrà indicato nell'Atto integrativo citato al precedente articolo 3.

#### ART. 12 – TEAM DI LAVORO, DIRETTORE TECNICO E PROFILI

##### PROFESSIONALI

1. Si richiama integralmente quanto previsto agli articoli 7 e 10 del C.S.D.P. e i paragrafi 5.1 e 5.5 del Capitolato Tecnico, allegato 1 al C.S.D.P.

2. Il personale incaricato potrà essere sostituito o su richiesta dell'Appaltatore o dall'Amministrazione. In entrambi i casi l'Appaltatore è tenuto a consegnare i curricula, le certificazioni e la documentazione delle esperienze/competenze dei sostituti al momento della comunicazione della sostituzione per gli opportuni accertamenti da parte del direttore di esecuzione. Il personale sostituito dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per il profilo professionale di cui all'allegato 2 "Profili delle Figure Professionali" del C.S.D.P. del personale da sostituire.

3. L'Amministrazione potrà inoltre richiedere la sostituzione del personale incaricato ogni qualvolta, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il personale fornito per lo svolgimento delle attività pur aderendo formalmente ai requisiti del profilo professionale non sia adeguato alla mansione o alle attività previste o non abbia le caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei curricula e/o nelle certificazioni/documentazione consegnati.

4. Qualora i curricula e/o le certificazioni/documentazione presentate in sede di sostituzione non risultino avere le caratteristiche richieste nell'allegato 2 "Profili delle Figure Professionali" del C.S.D.P., l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454

del codice civile, darà un termine di 15 giorni solari per la sostituzione del personale con altro che abbia le caratteristiche richieste; trascorso il suddetto termine senza che l'inadempienza venga risolta, il contratto quadro sarà risolto di diritto.

5. Il personale incaricato può ricoprire più profili professionali.

6. L'Ing. Mario Chiota è nominato quale direttore tecnico dell'Appaltatore.

#### ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Per le verifiche di conformità si applica quanto stabilito all'art. 14 "Controlli e verifica di conformità" del C.S.D.P.

2. Entro tre mesi tutti gli Enti e soggetti aderenti dovranno rilasciare il certificato di verifica di conformità finale all'Appaltatore e inoltrarne copia a Regione Toscana unitamente alla comunicazione dell'importo della rata di saldo.

3. Nei successivi due mesi Regione Toscana rilascerà il certificato di conformità finale riferente alle intere prestazioni del contratto quadro.

4. Ai fini del pagamento della rata di saldo afferenti le prestazioni di Regione Toscana, degli Enti e soggetti aderenti, Regione Toscana procederà a richiedere per l'importo complessivo delle rate di saldo la garanzia di cui al successivo articolo 34. "Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo".

#### ART. 14 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso Telecom Italia S.p.A. Viale Guidoni n. 42 – 50127 Firenze.

2. L'Appaltatore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) "palcentro1@pec.telecomitalia.it".

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n.

145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

4. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Regione Toscana, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

5. Si richiama quanto previsto dagli articoli 23 "Domicilio dell'Appaltatore", 24 "Rappresentante dell'Appaltatore" e 25 "Direttore tecnico di cantiere" del C.S.D.P.

#### ART. 15 – TERMINI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

#### ESECUTIVA E PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 15 "Oggetto e termini della progettazione esecutiva delle opere" del C.S.D.P.

2. La progettazione esecutiva deve pervenire alla Regione Toscana entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto quadro.

3. La progettazione esecutiva è da prodursi su supporto digitale (i disegni in formato vettoriale "DWG/DXF" e "PDF" ed i testi e gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti preferibilmente in formato aperto o compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation ed in "PDF" o compatibili); i file in formato PDF devono essere firmati digitalmente dal progettista Ing. Alessandro Bianchini qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, e in n. di 4 copie cartacee a cura e spese dell'Appaltatore, sottoscritte dal progettista. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali di cui al successivo articolo 33 "Penali e risoluzione del contratto quadro", salvo il diritto di risolvere il contratto quadro.

4. Il progetto esecutivo sarà approvato dalla Regione Toscana, sentito il progettista del progetto preliminare e l'avvenuta approvazione sarà comunicata in maniera

tempestiva all'Appaltatore, a cura del R.U.P.

5. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avviene dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al capoverso precedente - che deve altresì contenere la convocazione dell'Appaltatore e successiva formale consegna - e dopo la stipula dell'atto integrativo di cui al precedente articolo 3.

6. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, secondo quanto previsto all'articolo 17 "Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma" del C.S.D.P., che si richiama integralmente.

7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

8. Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 18 "Consegna, inizio e termine dei lavori" del C.S.D.P.

#### ART. 16 – ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI

1. Si richiamano integralmente gli articoli, non espressamente richiamati dal presente contratto quadro, della sezione III, parte I del C.S.D.P.

#### ART. 17 – PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. Il Progettista per la progettazione esecutiva è l'Ing. Alessandro Bianchini, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è l'Ing. David Settesoldi così come indicati in sede di aggiudicazione dall'Appaltatore.

2. L'Appaltatore si impegna a non operare, senza giustificato motivo, la sostituzione



del progettista designato per la redazione del progetto esecutivo e/o del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. La sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Toscana e da essa autorizzata previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti del nuovo Progettista e/o Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione individuato/i.

#### ART. 18 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. I lavori oggetto del presente contratto quadro sono oggetto di verifica di regolare esecuzione con le modalità disciplinate all'articolo 40 "Certificato di regolare esecuzione" del C.S.D.P., che si richiama integralmente.

2. Si richiamano integralmente gli articoli 37 "Ultimazione dei lavori", 38 "Obblighi manutentori delle opere eseguite" e 39 "Presenza in consegna dei lavori ultimati" del C.S.D.P.

#### ART. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO QUADRO

1. E' facoltà della Regione Toscana apportare modifiche al contratto quadro ai sensi dell' art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. Regione Toscana durante il periodo di efficacia del contratto quadro si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016:

- di variare, introdurre o sopprimere voci del dettaglio economico così come previsto all'articolo 24 "Evoluzione tecnologica, aggiornamento e soppressione voci del dettaglio economico" nell'ambito dell'importo massimo del contratto quadro di cui all'articolo 4 del presente contratto quadro;
- di aumentare qualora se ne manifesti la necessità gli importi del corrispettivo contrattuale massimo di Regione Toscana e delle adesioni al contratto quadro fino alla concorrenza del 30% degli stessi. In tali casi

l'importo massimo delle proroghe di cui all'art. 2 "Durata e proroga del contratto quadro" e all'art. 6 "Importo massimo per le adesioni al contratto quadro" del presente contratto e del C.S.D.P. viene proporzionalmente aumentato.

3. Qualora la Regione Toscana, in relazione alle opere previste per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 31 "Formazione di nuovi prezzi" del C.S.D.P.

#### ART. 20 – REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto quadro, fatta salva, a partire dal 30° mese, la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, da operarsi sulla base dei costi indicati nella banca dati dei prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. In mancanza di pubblicazione dei dati di cui al precedente capoverso la revisione viene operata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. Regione Toscana potrà concedere la revisione del corrispettivo contrattuale nel caso vi sia stato un aumento dei costi, come sopra determinato, superiore al 2% annuo.

4. La revisione del corrispettivo contrattuale non potrà essere superiore al 50% dei maggiori costi, come sopra determinati, da parte di Regione Toscana.

5. L' Appaltatore potrà chiedere la revisione dei prezzi dopo il trentesimo mese e dopo il quarantacinquesimo mese.

6. In relazione alla progettazione esecutiva, al coordinamento per la sicurezza ed alla esecuzione dei lavori non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. Non si applica alle suddette voci l'art. 1664 c.c., 1° comma.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL' APPALTATORE ALLA SCADENZA DEL  
CONTRATTO QUADRO

1. L' Appaltatore nei 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto quadro, oppure su richiesta di Regione Toscana nel caso di cessazione anticipata del contratto quadro, dovrà prestare al nuovo soggetto aggiudicatario del successivo appalto, oppure a Regione Toscana direttamente o a terzi dalla stessa autorizzati, l'assistenza necessaria al fine di consentire da parte degli stessi l'acquisizione delle conoscenze necessarie alla corretta conduzione e gestione del SCT per la parte residente presso il Data Center TIX. A tal fine l'Appaltatore dovrà consentire nei modi e nelle forme da concordare con Regione Toscana, l'accesso ai locali ed agli apparati presenti nel Data Center TIX, a prestare senza oneri aggiuntivi per Regione Toscana l'assistenza di personale esperto, l'affiancamento nella sua operatività quotidiana sul sistema da parte del nuovo soggetto aggiudicatario e a mettere a disposizione dello stesso ogni documentazione utile al raggiungimento dei fini di cui sopra.

Nello stesso periodo il nuovo aggiudicatario potrà iniziare l'installazione delle proprie infrastrutture al fine di migrare i servizi/dati degli Enti aderenti presenti sull'infrastruttura Community Cloud Territoriale della Toscana (CCTT).

2. Negli ultimi tre mesi l' Appaltatore dovrà assicurare la continuità della prestazione

dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate da Regione Toscana, al fine di pianificare e consentire il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante. Il pagamento a favore dell'Appaltatore dei canoni dei servizi cessa al momento dell'avvenuta migrazione.

3. Al termine del contratto quadro l'infrastruttura CCTT dovrà essere rimossa dal data center TIX a cura e spese dell'Appaltatore entro 60 giorni solari.

Inoltre in caso di risoluzione del contratto quadro, ovvero del singolo atto di adesione, l'Appaltatore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei dati e dei servizi secondo quanto richiesto dall'ente titolare degli stessi.

#### ART. 22 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto quadro dovrà essere garantito l'aggiornamento tecnologico di tutti i prodotti hardware e software offerti oggetto dell'appalto in considerazione dell'alto grado di evoluzione tecnologica e di mercato degli stessi prodotti. L'Appaltatore si impegna ad informare Regione Toscana sull'evoluzione tecnologica dei prodotti hardware e software o dei dispositivi opzionali offerti, delle comunicazioni di “fuori produzione” (end-of-sale) e “fine supporto” (end-of-support) da parte dei produttori e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse; i prodotti hardware e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando la marca, le specifiche tecniche e funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. L'Appaltatore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Appaltatore ovvero dal produttore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso sul prodotto offerto in sostituzione delle caratteristiche tecniche minime e migliorative già in possesso del prodotto sostituito.

3. Solo in caso di esito positivo dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Regione Toscana autorizzerà l’Appaltatore a sostituire il prodotto evoluto a quello precedentemente fornito. La Regione Toscana si riserva la facoltà di procedere alle verifiche tecniche delle suddette evoluzioni prima di autorizzare la sostituzione. Al fine della verifica l’Appaltatore si impegna a consegnare un campione dei prodotti oggetto della evoluzione tecnologica dove richiesto entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. La verifica avverrà a cura ed onere dell’Appaltatore e sarà responsabilità dell’Appaltatore medesima predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo .

I prezzi dei prodotti hardware e software sostituiti non dovranno essere superiori rispetto ai prezzi offerti.

#### ART. 23 – FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente contratto quadro, l’Appaltatore potrà non fornire l’apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Regione Toscana:

a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli

artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dall'Appaltatore ovvero dal produttore;

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dall'Appaltatore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Regione Toscana ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. Solo in caso di esito positivo dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, da cui risulti la sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione" Regione Toscana autorizzerà l'Appaltatore a sostituire il prodotto offerto in sostituzione, a quello precedentemente fornito. La Regione Toscana si riserva la facoltà di procedere alle verifiche tecniche sul prodotto proposto prima di autorizzare la sostituzione. Al fine della verifica l'Appaltatore si impegna a consegnare un campione dei prodotti oggetto della sostituzione dove richiesto entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. La verifica avverrà a cura ed onere dell'Appaltatore e sarà responsabilità dell'Appaltatore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo .

I prezzi dei prodotti hardware e software sostituiti non dovranno essere superiori rispetto ai prezzi offerti.

ART. 24 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA, AGGIORNAMENTO E  
SOPPRESSIONE VOCI DEL DETTAGLIO ECONOMICO

1. L'Appaltatore si impegna ad informare periodicamente Regione Toscana sulla evoluzione tecnologica delle Information and Communication Technologies e dei conseguenti possibili nuovi servizi o nuove soluzioni o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente contratto quadro.

2. La proposta di nuovi servizi o nuove soluzioni o variazioni nei servizi che si renderanno disponibili sul mercato potrà pervenire dall'Appaltatore o da Regione Toscana.

3. Regione Toscana si riserva la possibilità di effettuare ricerche di mercato, nelle forme e nelle modalità che riterrà più opportune, tese alla valutazione della congruità delle soluzioni e dei prezzi unitari proposti dall'Appaltatore, anche tenendo conto dell'utilizzo degli indicatori di mercato generali e delle fonti istituzionali (ISTAT, AGCOM, AGID).

4. L'Appaltatore si impegna ad apportare le modifiche autorizzate da Regione Toscana nel caso siano ritenute congrue nei prezzi e nelle finalità proprie del presente contratto quadro e ad applicare i prezzi concordati.

Qualora Regione Toscana autorizzi le suddette variazioni, i nuovi servizi/nuove soluzioni e/o varianti ai servizi già esistenti l'Appaltatore dovrà aggiornare il Dettaglio Economico introducendo le nuove voci/variazioni. E' consentito l'acquisizione da parte di Regione Toscana e delle Amministrazioni aderenti o soggetti terzi delle suddette modifiche nell'ambito dell'importo massimo del contratto quadro ai sensi dell'art. 19 "Modifiche al contratto quadro" del presente

contratto quadro.

5. Regione Toscana nel corso dell'esecuzione del contratto quadro si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la soppressione delle voci del Dettaglio Economico ritenute non più utili allo svolgimento dei compiti istituzionali.

#### ART. 25 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO QUADRO

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto quadro dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".

La pec dell'Appaltatore è: "palcentro1@pec.telecomitalia.it".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 26 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

##### **Fatturazione**

1. La fatturazione delle voci contrattuali previste nel Dettaglio Economico a "canone" attivate con il Piano di Lavoro iniziale e/o con ordinativi successivi nel corso di esecuzione del contratto quadro ai sensi dell'art. 9 "Modalità di esecuzione" del C.S.D.P. e con gli atti di adesione dovrà, in generale, a parte le specifiche per voci o gruppi di voci contrattuali definite nel seguito, avvenire con cadenza trimestrale posticipata a seguito di verifica di conformità in corso di esecuzione per il trimestre trascorso. Come definito al capitolo 7 dell'allegato 1 al C.S.D.P., il primo trimestre decorre dalla data di avvio di esecuzione fino all'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese della data di avvio di esecuzione stessa mentre i trimestri successivi si intendono calcolati a partire dal 1° giorno del mese successivo fino



all'ultimo giorno del terzo mese consecutivo.

2. La fatturazione delle voci contrattuali a "canone" dovrà rispettare ed allinearsi alle scadenze trimestrali convenzionali che si genereranno con il precedente paragrafo.

3. Per i servizi attivati in corso di esecuzione del contratto quadro, qualora l'inizio del servizio non coincida con l'inizio del trimestre convenzionalmente definito, il canone oggetto della prima fatturazione dovrà essere calcolato proporzionalmente ai giorni effettivi della prestazione svolta nel periodo di riferimento a decorrere dal giorno successivo all'attivazione della voce contrattuale fino alla scadenza del trimestre di riferimento.

4. In tutte le ipotesi in cui la fatturazione non abbia a riferimento un trimestre come convenzionalmente definito (primo trimestre dall'avvio dell'esecuzione, primo trimestre servizi attivati in corso di esecuzione, ultima fatturazione dei servizi) la modalità per calcolare l'eventuale canone giornaliero, al fine di calcolare il canone proporzionalmente ai giorni effettivi di svolgimento della prestazione, è la seguente: canone mensile offerto moltiplicato per dodici (mesi) e diviso per 365 (giorni).

5. Per quelle voci delle Tabelle 1D, 3 e 4 che oltre ad un canone è previsto un prezzo iniziale lo stesso dovrà essere fatturato unitamente al primo canone trimestrale posticipato.

6. Il prezzo della voce di tabella 1A con Codice "Transitorio" dovrà essere suddiviso in al più 5 (cinque) tranches di pari importo, da fatturarsi con le seguenti modalità:

- la prima tranche a seguito della verifica di conformità del primo trimestre dall'avvio dell'esecuzione, come convenzionalmente definito nel presente contratto quadro;
- la seconda, terza e quarta tranche in modalità trimestrale posticipata, a seguito di ciascuna delle verifiche di conformità previste per i trimestri di

riferimento;

- la quinta tranche e le tranche precedenti eventualmente non già erogate a seguito della verifica di conformità positiva della fase di migrazione di cui alla fase 3.

L'importo della prima tranche dovrà essere decurtato delle spesa media dell'energia elettrica per il periodo di riferimento per i giorni intercorrenti tra l'avvio di esecuzione e la validità della voltura del contratto di energia in nome dell'Appaltatore.

7. Le voci della "Tabella 2D - Servizi accessori: Licenze d'uso software già in possesso di Regione Toscana" dovranno essere fatturate dopo verifica positiva da parte di Regione Toscana alla consegna del rinnovo annuale della licenza.

8. Per le voci della "Tabella 2E - Servizi accessori: Licenze d'uso acquisto e sottoscrizione abbonamento annuale", il costo della licenza dovrà essere fatturato dopo verifica positiva da parte di Regione Toscana mentre il relativo abbonamento con le stesse modalità di Tabella 2D.

9. La fatturazione del gruppo di voci corrispondenti a "SMS\_Server-as-a-Service" della Tabella 3 dovrà essere trimestrale e posticipata.

10. La fatturazione dei giorni/persona di cui alla Tabella 3 dovrà essere effettuata al termine dell'espletamento del servizio professionale richiesto nell'ordine esecutivo e stabilito nei Piani di Lavoro specifici e dopo verifica di conformità positiva.

11. I prodotti a corpo dovranno essere fatturati dopo verifica di conformità in corso di esecuzione positiva, i relativi canoni decorreranno dal giorno successivo all'esito positivo della suddetta verifica e dovranno essere fatturati trimestralmente come sopra indicato per la fatturazione delle voci contrattuali a canone.

12. La fattura relativa al saldo di tutte le altre prestazioni di Regione Toscana e degli

Enti aderenti dovrà essere emessa dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità provvisorio riferito alle intere prestazioni del contratto quadro previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni.

13. La fatturazione del corrispettivo contrattuale, relativamente alle voci contrattuali sotto elencate, dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- la fatturazione delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno avvenire solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 50/2016, da parte della Regione Toscana;

- la fatturazione delle rate di acconto (al netto del ribasso), di cui all'art. 27 "Pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori" del C.S.P.D., relative agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, al netto della ritenuta dello 0,50% come successivamente prevista nel presente articolo, contabilizzati ai sensi degli articoli 29 "Lavori a corpo" e 30 "Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera" del C.S.P.D., dovrà avvenire solo dopo la comunicazione effettuata in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 (gestione digitale del contratto quadro), da parte di Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto da parte del Responsabile del procedimento;

- la fatturazione della rata di saldo dei lavori di cui all'articolo 28 "Conto finale e rata di saldo" del C.S.P.D. dovrà avvenire dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, effettuata in modalità telematica ai sensi art. 25 presente contratto quadro, dell'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

14. Le fatture elettroniche intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale – Settore "Ufficio per la transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo

sviluppo della società dell'informazione” – codice fiscale 01386030488, CUU:

PGF8TX devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 8006383443 e del codice CUP D11B17000180002.

15. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", nel tracciato della fattura elettronica, nel campo “Esigibilità IVA”, dovrà essere indicata la lettera “S” (Scissione pagamenti).

16. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo delle prestazioni e per la rata di saldo dei lavori l'Appaltatore ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

17. Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione a Regione Toscana delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la società Telecom Italia S.p.A. (mandataria) è tenuta a

comunicare a Regione Toscana secondo la modalità indicata al precedente articolo 25 “Gestione digitale del contratto quadro” le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; qualora Regione Toscana non riceva detta comunicazione entro il termine di 7 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura, rifiuterà la fattura emessa dalla società mandante.

### **Pagamenti**

18. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo per l’emissione delle stesse, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

19. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle Società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l’Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto quadro, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il

pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

L'Amministrazione segnalerà alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

20. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto quadro, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

21. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto quadro, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applicherà quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

22. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

23. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

24. L'Appaltatore non ha diritto all'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di appalto di servizi.

25. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero

dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Regione Toscana, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

26. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità indicata al precedente articolo 25 "Gestione digitale del contratto quadro", copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.

27. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Impresa mandataria sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato presso Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., con codice IBAN IT83F0103002800000007764065 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. L'Ing. Stefano Cinquini esonera la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

28. La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

**Fatturazione e Pagamenti - soggetti aderenti**

29. Le fatture dovranno essere intestate, emesse e trasmesse alle singole Amministrazioni aderenti in relazione alle prestazioni oggetto di adesione secondo le modalità indicate negli atti di adesione.

30. L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di previa verifica di conformità/accertamento quali-quantitativo positivo da parte delle singole Amministrazioni.

31. Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle società mandanti del Raggruppamento, la società Telecom Italia S.p.A. (mandataria) è tenuta a comunicare alle amministrazioni secondo le modalità indicate negli atti di adesione, le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della mandataria costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; qualora l'amministrazione non riceva tale comunicazione prima della data di ricevimento della fattura, rifiuterà la fattura emessa dalle mandanti. Tutti i pagamenti verranno effettuati nei confronti della mandataria.

32. I pagamenti da parte delle Amministrazioni/Enti e altri soggetti aderenti al presente contratto quadro, relativamente agli importi di rispettiva competenza, sono predisposti secondo quanto previsto dagli ordinamenti del singolo ente e nel rispetto di quanto stabilito nel singolo atto di adesione. Le fatture verranno pagate entro 30



giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva da parte delle singole Amministrazioni.

33. I conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei pagamenti dovranno essere indicati da parte dell'Appaltatore ai fini della formalizzazione dell'atto di adesione con ogni singola Amministrazione.

#### ART. 27 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

2. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto quadro per la Regione Toscana, l'Appaltatore prende atto del seguenti codici: CIG derivato: 8006383443 e CUP: D11B17000180002.

5. I codici CIG derivati acquisiti dalle amministrazioni aderenti verranno comunicati nei rispettivi atti di adesione.

6. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente atto quale "Allegato G" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 28 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

QUADRO

1. Il subappalto è consentito nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto quadro ed è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta e di seguito riportate:

- Gestione sistemi di calcolo, Storage - Terna subappaltatori: T.T. Tecnosistemi S.p.A., BV Tech S.p.A, Axiom.It S.r.l.

- Gestione Sistemi di rete - Terna subappaltatori: Maticmind S.p.A., BV Tech S.p.A., TBS.It S.r.l.

- Gestione della Sicurezza - Terna subappaltatori: Sistemi Informativi S.r.l., BV Tech S.p.A., Maticmind S.p.A.

- Dispiegamento/assistenza specialistica CMP e sue componenti - Terna subappaltatori: Accenture S.p.A., Clou Desire.com S.r.l., BV Tech S.p.A.

- Servizi SaaS - Terna subappaltatori: Extra Red S.r.l., BV Tech S.p.A., I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A.

- Servizi di gestione istanze PaaS fully-managed - Terna subappaltatori: BV Tech S.p.A., Eustema S.p.A., I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A.

- Altri Servizi di gestione specialistica (videoconferenza, streaming...) - Terna subappaltatori: BV Tech S.p.A., T.T. Tecnosistemi S.p.A., Sime Telecomunicazioni S.p.A.

- Servizi Professionali - Terna subappaltatori: Project S.r.l., BV Tech S.p.A., T.T. Tecnosistemi S.p.A.

	- Progettazione definitiva, esecutiva, opere e coordinamento sicurezza in fase di progettazione - Terna subappaltatori: West Systems S.r.l., Studio Carani e Pieroni	
	Ingg. Associati, Impresa Napoleone Chiti S.r.l. Unipersonale	
	- Esecuzione Opere - Terna Subappaltatori: Società Cooperativa a Responsabilità	
	limitata di Produzione e Lavoro – La Rinascita, West Systems S.r.l., Impresa	
	Napoleone Chiti S.r.l. Unipersonale	
	- Manutenzione Impianti e Sede - Terna Subappaltatori: West Systems S.r.l.,	
	Estracom S.p.A., Società a Responsabilità Limitata Control S.r.l.	
	2. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs.	
	50/2016.	
	3. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni	
	di cui al presente contratto quadro, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del	
	D. Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente,	
	l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad	
	attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
	136/2010. Sono altresì comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali	
	informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	4. L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto quadro, a pena di	
	nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione	
	Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto quadro ai sensi del	
	successivo articolo 33 "Penali e risoluzione del contratto quadro".	
	ART. 29 – CESSIONE DEL CREDITO	
	1. E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza	
	dell'impresa mandataria.	
	2. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.	
	35	

50/2016.

3. L'impresa mandataria dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG derivato 8006383443.

4. La Regione Toscana provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto quadro al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato.

5. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 25 "Gestione digitale del contratto quadro".

6. Nel caso di cessione del credito sugli atti di adesione al presente contratto quadro, gli anticipi dei pagamenti da parte del concessionario dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara derivato comunicato dalle singole amministrazioni aderenti nel proprio atto di adesione. Le Amministrazioni provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui ai propri atti di adesione al concessionario esclusivamente sui conti sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato.

#### ART. 30 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana e le altre

Amministrazioni del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

4. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto quadro, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.

5. Nell'esecuzione del presente contratto quadro l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana, delle Amministrazioni contraenti, dei soggetti terzi aderenti che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione Toscana e degli altri aderenti da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

6. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 38 "Trattamento dei dati personali".

7. L'Appaltatore si obbliga a mantenere i locali, consegnati dalla Regione Toscana con il verbale di avvio dell'esecuzione ed individuati nella planimetria allegata allo stesso, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna, ed a non operare modifiche non necessarie all'espletamento del contratto quadro e non autorizzate dalla stazione appaltante. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- non cedere o subaffittare in tutto o in parte l'immobile, né adibire i locali per un uso diverso da quello contrattuale;
- consegnare alla scadenza, o nei casi di revoca o di risoluzione, i locali, gli arredi e le attrezzature di proprietà di Regione Toscana in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso, e liberi da cose e persone;
- rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

8. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) l'Appaltatore assume la funzione di Datore di lavoro della struttura con gli obblighi che ne conseguono.

9. L'Appaltatore esonera la Regione Toscana e le altre Amministrazioni da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Regione Toscana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. L'Appaltatore è, in particolare, tenuto a manlevare la Regione Toscana e le altre Amministrazioni da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di

risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

10. L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

11. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la Regione Toscana, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni.

12. Per le parti compatibili si applica l'art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni.

#### ART. 31 – PROPRIETA' E TITOLARITA'

1. Regione Toscana acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, dei prodotti hardware e delle infrastrutture realizzate per le stesse e, più precisamente, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del contratto quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto quadro, a far data dal collaudo/verifica positiva di cui all'art. 13 "Verifica di conformità".

Rimane di proprietà dell'Appaltatore tutto quanto viene realizzato relativamente all'infrastruttura CCTT.

Resta inteso che, prima dell'avvenuta verifica con esito positivo, tutti i rischi relativi alle apparecchiature e dispositivi hardware e software forniti dall'Appaltatore saranno a carico dello stesso anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte

dell'Amministrazione Contraente e/o da terzi da queste autorizzati.

E' vietata all'Appaltatore la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Inoltre, è vietata all'Appaltatore, salvo autorizzazione dell'Amministrazione, la diffusione e divulgazione della documentazione e del software, anche in forma prototipale, realizzato con il seguente appalto e di cui è previsto che Regione Toscana diventi proprietaria.

Regione Toscana non si riterrà parte in causa di eventuali rivalse da parte di terzi sull'Appaltatore per quanto riguarda diritti di proprietà del software, licenze e quant'altro acquisito con il presente appalto.

2. Restano esclusi dalla titolarità di Regione Toscana tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore e a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Regione Toscana avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto quadro, ai sensi del successivo articolo 33 "Penali e risoluzione del contratto quadro" e dell'art. 1456 del codice civile.

Per tutti i software infrastrutturali soggetti a licenza d'uso di cui l'Appaltatore ha proposto in offerta tecnica l'installazione ed l'utilizzo sugli apparati e sotto-sistemi di proprietà di Regione Toscana (si fa riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo ai software di corredo agli apparati hardware, ai sistemi operativi, ai framework di virtualizzazione, orchestrazione, monitoraggio, alle piattaforme e strumenti di gestione e controllo, ecc. di cui ai Capitoli 3, 4 e 5 dell'Allegato 1 al



Capitolato speciale descrittivo prestazionale, Capitolato tecnico), l'Appaltatore deve assicurare, a tempo indeterminato per le licenze d'uso permanenti, o per tutta la durata del contratto quadro negli altri casi, che l'utilizzo previsto in offerta per il software in questione sia compatibile con le Product Guide, Terms of use, License Agreement, previste per quel software. Pertanto l'Appaltatore si impegna a manlevare la Regione Toscana da ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi licenzianti in relazione all'uso improprio delle stesse ed eventualmente a farsi carico degli oneri necessari al superamento delle contestazioni. alla titolarità delle licenze utilizzate nell'espletamento dell'appalto, ovvero in relazione all'uso improprio dei relativi software, dovuto alla mancanza, nelle licenze, di tutte o alcune delle caratteristiche sopra citate.

#### ART. 32 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI

#### COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto quadro, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto quadro l' Appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi previsti dai codici di comportamento approvati dalle singole amministrazioni.

#### ART. 33 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO

1. Le penali che saranno applicate all' Appaltatore sono di seguito riportate a seconda che riguardino esclusivamente la parte del contratto quadro che attiene alle prestazioni/servizi/opere da rendere a Regione Toscana oppure quelle da rendersi nei confronti di tutte le Amministrazioni/Soggetti contraenti compresa Regione Toscana e quelle relative l'intero contratto quadro che verranno contestate da Regione Toscana in qualità di titolare del contratto quadro.

2. L' Appaltatore è soggetto a penale relativamente alla parte del contratto quadro che attiene alle prestazioni/servizi/opere da rendere a Regione Toscana:

2a) pari al 1 per mille della spesa media per l'energia elettrica sostenuta da Regione Toscana nel periodo di riferimento per ogni giorno solare di ritardo, fino al 15° giorno di ritardo, per mancata presentazione della voltura a proprio nome del contratto per la fornitura di energia elettrica in uso in quel momento da parte di Regione Toscana il giorno indicato per la riunione di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del C.S.D.P.; "per mancata presentazione ..." si intende anche l'ipotesi di presentazione di una voltura con modalità e validità non conforme con quanto previsto all'articolo 6 del C.S.D.P.;

2b) pari allo 1 per mille della prima tranche dovuta per la voce TAB 1A, riga TRANSITORIO del Dettaglio Economico per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo della fase 1 prevista nel crono programma di cui al capitolo 11 del Capitolato Tecnico fino al 15° giorno di ritardo;

2c) pari allo 0,3 per mille del valore della fornitura (calcolato con riferimento al

Dettaglio economico come somma del totale dei prezzi in colonna A moltiplicati per le rispettive quantità in colonna D della Tabella 1A, con esclusione della voce TAB. 1A, riga TRANSITORIO, e del totale dei prezzi in colonna A moltiplicati per le rispettive quantità in colonna D della Tabella 2A) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo della fase 2 prevista nel crono programma di cui al capitolo 11 del Capitolato Tecnico fino al 15° giorno di ritardo, ed allo 1 per mille dello stesso importo per ogni giorno di ritardo dal 16° giorno fino al 30° giorno di ritardo;

2d) allo 0,3 per mille del valore della fornitura (calcolato come al punto precedente) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo della fase 3 prevista nel crono programma di cui al capitolo 11 del Capitolato Tecnico fino al 15° giorno di ritardo, ed allo 1 per mille dello stesso importo per ogni giorno di ritardo dal 16° giorno fino al 30° giorno di ritardo;

2e) pari allo 0,3 per mille del valore della fornitura (calcolato come al punto precedente) per ogni giorno intercorrente tra la verifica di conformità negativa di ciascuna delle fase 1, 2 e 3 previste nel crono programma di cui al capitolo 11 del Capitolato Tecnico e la verifica di conformità con esito positivo;

2f) pari al 1 per mille dell'importo contrattuale di Regione Toscana, nel caso di non ottenimento della certificazione ISO/IEC 27001 ai sensi dell'art. 13 del C.S.D.P. entro sei mesi (pari a 180 giorni solari) dall'avvio di esecuzione dei servizi per ogni mese di ritardo. Qualora il ritardo persista per un periodo superiore a 6 mesi Regione Toscana procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ferma l'applicazione della penale;

2g) in ogni ipotesi di non mantenimento da parte dell'Appaltatore della certificazione ISO/IEC 27001 ai sensi dell'art. 13 del C.S.D.P. sarà applicata una

penale pari a al 0,3 per mille dell'importo base, determinato per il calcolo delle penali di Regione Toscana ai sensi dell'Allegato H "Penali sui Livelli di servizio di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale" al presente contratto quadro, per ogni giorno decorrente dalla data di sospensione/ritiro della suddetta certificazione fino al nuovo rilascio della stessa. Se all'Appaltatore non venga rilasciata la certificazione entro 6 mesi dalla sospensione/ritiro o altro della stessa Regione Toscana procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ferma l'applicazione della penale;

2h) pari alle percentuali individuate nell'Allegato H "Penali sui Livelli di servizio di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale" per i livelli di servizio di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico;

2i) pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale relativo, per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo completo;

2l) pari al 0,5 per mille dell'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;

2m) pari al 0,5 per mille dell'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

2n) pari al 0,5 per mille dell'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

2o) pari al 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale previsto per l'esecuzione



tutte le altre Amministrazioni aderenti, determinati per il calcolo delle penali ai sensi dell'Allegato H "Penali sui Livelli di servizio di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale" per ogni risorsa sostituita su iniziativa dell'Appaltatore e non preventivamente comunicata ed approvata da Regione Toscana;

4b) pari allo 1 per mille della somma degli importi base di Regione Toscana e di tutte le altre Amministrazioni aderenti, determinati per il calcolo delle penali ai sensi dell'Allegato H "Penali sui Livelli di servizio di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale" per ogni rilievo effettuato da Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 14 del C.S.D.P., in ordine ad inadempimenti generici ovvero afferenti agli obblighi contrattuali;

4c) pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna ai soggetti aderenti di cui agli articoli 7 e 8 del presente contratto quadro del progetto dei fabbisogni, fino al 30° giorno di ritardo;

d) pari alle percentuali individuate nell' Allegato H "Penali sui Livelli di servizio di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale" per i livelli di servizio di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico.

5. Ogni Amministrazione/soggetto contraente compresa Regione Toscana anche in qualità di titolare del contratto quadro, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto quadro e dei suoi contratti attuativi idonei all'applicazione delle penali previste, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, ogni Amministrazione/soggetto contraente compresa Regione Toscana anche in qualità di titolare del contratto quadro applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto quadro, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 35, che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

7. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana e delle Amministrazioni/soggetti contraenti ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto degli stessi di richiedere il risarcimento del maggior danno.

9. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, da parte di Regione Toscana, di cui alle lettere da 2.a) a 2.h) e da 3.a) a 3.c) sia superiore al 10% del corrispettivo contrattuale per Regione Toscana ad esclusione del corrispettivo contrattuale per i servizi di progettazione e coordinamento e per l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, disporrà la risoluzione del contratto quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

10. Qualora l'importo complessivo delle penali di cui alle lettere da 3.a) a 3.c) irrogate da parte di ciascuna Amministrazione/soggetto contraente diversa da Regione Toscana sia superiore al 10% del proprio corrispettivo contrattuale lo stesso

disporrà la risoluzione del proprio contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

11. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, da parte di Regione Toscana in qualità di titolare del contratto quadro, di cui alle lettere da 4.a) a 4.d) sommate a quelle irrogate da parte di ciascuna Amministrazione/soggetto contraente compresa Regione Toscana sia superiore al 10% del importo massimo del contratto quadro, Regione Toscana disporrà la risoluzione del contratto quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

12. La Regione procederà alla risoluzione del contratto quadro per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora:

- una volta trascorsi 15 giorni solari di ritardo rispetto al termine massimo di consegna della fase 1, ed aver invitato l'Appaltatore a conformarsi assegnando un termine di 15 giorni persista l'inadempimento;

- una volta trascorsi 30 giorni solari di ritardo rispetto al termine massimo di consegna della fase 2 e fase 3, ed aver invitato l'Appaltatore a conformarsi assegnando un termine di 15 giorni persista l'inadempimento;

- una volta trascorsi 15 giorni solari rispetto alla richiesta da parte dell'Amministrazione a seguito di curricula/certificazioni del personale in sostituzione non conformi alle caratteristiche richieste nell'allegato 2."Profili delle Figure Professionali" al C.S.D.P.

13. La Regione Toscana laddove a seguito di istruttoria accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate procederà alla risoluzione del contratto quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- per mancato avvio dell'esecuzione;

- per ritardo dell'Appaltatore superiore a 30 giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo delle opere indicato all'art. 15



	"oggetto e termini della progettazione esecutiva delle opere" del C.S.D.P.;	
	- qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione;	
	- per ritardo dell'Appaltatore superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di esecuzione dei lavori indicato all'art. 18	
	"Consegna, inizio e termine dei lavori" del C.S.D.P.;	
	- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori superi il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale dato dalla somma del corrispettivo previsto per le prestazioni progettuali e l'esecuzione dei lavori;	
	- in caso di mancata presentazione della voltura del contratto di energia elettrica dal 46° giorno dall'avvio dell'esecuzione del contratto quadro;	
	- in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa per ciascuna delle fasi 1, 2 e 3;	
	- in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa in relazione alla lettera c) dell'articolo 14 "Controlli e verifica di conformità" del C.S.D.P.;	
	- in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa in relazione ad ordini successivi di particolare complessità previsti dall'articolo 14 "Controlli e verifica di conformità" del C.S.D.P.;	
	- a seguito di almeno n. 10 risoluzioni da parte delle Amministrazioni aderenti per cause disciplinate dal presente contratto quadro oppure qualora la risoluzione riguardi più ordinativi di fornitura per un importo complessivo pari al 25% dell'importo massimo previsto per le adesioni;	
	- in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore rispetto a quanto prescritto ai punti 1, 2 dell'art. 31 "Proprietà e titolarità" del presente contratto;	

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto quadro non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;

- in caso di cessione in tutto o parte del contratto quadro;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

14. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Regione Toscana procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e/o ai sensi dell'art. 1454 del c.c. Costituisce comunque grave inadempimento qualsiasi ritardo superiore ai termini massimi previsti per le applicazioni delle penali.

15. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

16. In caso di risoluzione del contratto quadro, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;

- Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 35, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento;

- Regione Toscana si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

17. Le cause di risoluzione del contratto quadro previste valgono anche per gli Enti che aderiscono al contratto quadro, relativamente alla loro specifica parte di prestazione e per quanto applicabili agli stessi.

18. La risoluzione del contratto quadro da parte di Regione Toscana ha effetto anche rispetto agli atti di adesione già perfezionati i quali si risolveranno contestualmente alla risoluzione di Regione Toscana.

#### ART. 34 – CAUZIONE O GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RATA DI SALDO

1. L'Appaltatore al fine di poter emettere le fatture afferenti la rata di saldo delle prestazioni di ciascuno degli Enti, dei soggetti aderenti e di Regione Toscana, dopo il rilascio da parte di Regione Toscana del certificato di verifica di conformità provvisorio di cui all'art. 13 "Verifica di conformità" deve costituire una cauzione o garanzia fideiussoria nei confronti di Regione Toscana pari all'importo cumulativo delle rate di saldo dovute da ciascuno dei sopracitati soggetti, maggiorato dal tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e avente validità non inferiore a due anni.

2. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e 235 del D.P.R. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di Regione Toscana.

#### ART. 35 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto quadro per l'esecuzione delle prestazioni da svolgersi nei confronti di Regione Toscana e nei confronti di tutti i soggetti aderenti al presente contratto quadro l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1520354 in data 26/09/2019 con la quale Appaltatore Elba Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di Euro 1.690.401,15.

2. L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto le società costituenti il Raggruppamento sono in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, conservate in copia conforme agli originali agli atti dell'Ufficio.

3. La suddetta garanzia dovrà essere integrata ogni qualvolta venga raggiunto un importo di adesioni con valore pari ad Euro 200.000,00.

4. La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità provvisorio delle intere prestazioni del contratto quadro.

#### ART. 36 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione Toscana, prima della data

individuata per la stipula dell'atto integrativo, di cui al precedente articolo 3 "Atto integrativo":

- idonea polizza assicurativa, punto 4 dell'art. 8 "Assicurazioni" del C.S.D.P. a copertura di tutti i danni subiti dalla Regione Toscana a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, per un massimale pari a:

- partita 1: opere Euro 932.158,30;

- partita 2: opere preesistenti Euro 5.000.000,00;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro 93.216,00;

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00.

Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla Regione Toscana sia relativamente alle partite 1, 2 e 3, sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 37 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 8 "Assicurazioni" del C.S.D.P., a garanzia della responsabilità civile verso terzi e professionale l'Appaltatore ha stipulato:

- Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) n. 390808140 e Polizza Responsabilità Civile Professionale n. 390808141 in data 30/09/2019 con Generali Italia S.p.A. e relativo Certificato di Assicurazione;

- Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Progettista n. 390808142 in data 30/09/2019 con Generali Italia S.p.A.

#### ART. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore

Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quadro afferenti a Regione Toscana - Giunta Regionale che comportano il trattamento di dati personali per conto del suddetto Titolare. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare per qualsiasi motivo.

2. L'Appaltatore, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

3. L'Appaltatore, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. In tal senso il responsabile, si impegna a consegnare al Titolare e al DPO della Giunta Regionale Toscana il disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti coinvolti in modo diretto o indiretto, nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

4. Le seguenti istruzioni si riferiscono alla regolazione dei rapporti fra Titolare e Responsabile e in particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, l'Appaltatore si impegna a:

- 1) adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti concordandone la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della

Giunta Regionale Toscana entro 60 giorni dalla firma del contratto quadro, ed un elenco riassuntivo delle tipologie di dati trattati (dati comuni, dati particolari, dati giudiziari) e sulle categorie degli interessati e loro numerosità al fine di derivarne il livello di criticità nella esecuzione dei trattamenti;

2) fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;

3) nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Titolare l’elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;

4) adottare, e far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 32 del GDPR, quali, tra l'altro:

a) la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali;

b) la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione;

c) la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;

d) un processo per testare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento, da

	documentare e rendere disponibile al Security Manager di regione Toscana;	
	5) sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. “sub-responsabile”), coerentemente con gli obblighi sanciti dal Codice degli Appalti vigente. Nel caso in cui per le prestazioni del contratto quadro che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l’avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE;	
	6) rendere pubblico l'elenco dei soggetti sub-responsabili;	
	7) predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;	
	8) comunicare tutti gli incidenti, anche non gravi, al Security Manager di Regione Toscana in un formato condiviso al fine di organizzarli in forma di registro a supporto delle azioni di conoscenza e rimedio;	



9) assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e nel rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; in tali casi il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto quadro;

10) assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

11) assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, ed in particolare al Security Manager del Titolare, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR;

12) garantire l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su richiesta del Titolare, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio;

13) restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in

proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso entro 120 giorni dalla firma del contratto quadro l'Appaltatore e il responsabile del contratto per la Regione Toscana, concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi ragionevoli, la chiusura del contratto quadro e l'eventuale subentro di un nuovo contraente o la gestione in autonomia in toto o in parte dei servizi. Tale accordo documentato viene messo a disposizione del Titolare e del DPO della Giunta regionale;

14) Notificare prontamente al Titolare qualsiasi violazione di dati personali, qualsiasi richiesta ricevuta dagli interessati e qualsiasi richiesta legalmente vincolante per la divulgazione dei dati personali da parte di un'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria – salvo i casi in cui ciò sia vietato per rilevante interesse pubblico, che impatti sui trattamenti a questi ascrivibili. In particolare il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;

15) mettere a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento – in particolare al DPO ed al Security Manager –, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

16) consentire, come attività prevista e regolata nel contratto di appalto, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security Manager sull'infrastruttura tecnologica, sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura;

17) comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;

18) mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate;

19) fornire e mantenere aggiornato il catalogo degli Asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine l'appaltatore concorda entro 60 giorni dalla firma del contratto quadro, con il responsabile di contratto e il Security Manager i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni;

20) fornire al Titolare e al DPO per il tramite del responsabile di contratto il proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le misure tecniche, organizzative e di processo, al fine di fare fronte ai principi del GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection By design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti, alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento dei dati che avviene per conto del Titolare;

21) mantenere aggiornato l'elenco degli asset gestiti per Titolare e consentire l'accesso ai dati in formato strutturato in modo da consentire la fattiva verifica del registro dei trattamenti.

5. Ogni Ente o Soggetto aderente al contratto quadro diverso da Regione Toscana – Giunta Regionale provvederà altresì a nominare, attraverso apposito atto, l'Appaltatore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dei propri contratti attuativi che comportano il trattamento di dati personali dei quali siano Titolari. Ogni Ente o Soggetto aderente al contratto quadro nella loro piena Titolarità potranno confermare le istruzioni precedenti o modificarle. L'Appaltatore si impegna ad accettare la suddetta nomina.

#### ART. 39 – RECESSO

1. La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto quadro integralmente o parzialmente in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

2. Il recesso totale o parziale di Regione Toscana comporterà anche la decadenza

totale o parziale degli atti di adesione già perfezionati.

3. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

4. L'Appaltatore rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

5. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto quadro.

#### ART. 40 – CONDIZIONE RISOLUTIVA ESITO DEL GIUDIZIO PENDENTE

#### DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO E FACOLTA' DI RECESSO

1. Il presente contratto quadro è condizionato risolutivamente ai sensi dell'art. 1353 del Codice civile all'esito del giudizio in appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato Reg. Gen. N. 7033/2019. Pertanto qualora il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato si concluda con l'annullamento della gara o abbia esito sfavorevole per l'Appaltatore con conseguente annullamento dell'aggiudicazione disposta in suo favore e dichiarazione di contestuale perdita di efficacia del presente contratto quadro, quest'ultimo si intenderà risolto ma l'Appaltatore sarà tenuto a garantire la continuità delle prestazioni alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto quadro fino alla data di comunicazione formale di subentro del nuovo appaltatore.

2. Nell'ipotesi in cui venga accolto l'appello e non venga dichiarata l'inefficacia del contratto quadro, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di recedere dal presente contratto quadro con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

3. Al fine di mitigare potenziali riverberi negativi per l'Amministrazione derivanti dall'avverarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'Amministrazione non richiederà l'esecuzione dei servizi di cui alle Tabelle 1A, 1B, 1C, 2A, 2B che

includano prezzi omnicomprensivi per la fornitura, installazione etc. come descritti nell'Allegato 1 al disciplinare di gara, nonché della Tabella 2C - voce TAB2C.1 - sino all'esito del giudizio riferito al precedente punto 1.

4. In caso di avveramento della condizione risolutiva di cui al precedente punto 1 o di esercizio della facoltà di recesso di cui al precedente punto 2, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 39 – “Recesso”, dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 1671 del codice civile, in relazione alle prestazioni effettuate dall'Appaltatore e/o dai suoi subappaltatori, l'Appaltatore, previa verifica di regolare esecuzione, avrà diritto al pagamento di tutte le prestazioni effettuate, secondo la seguente disciplina:

a) per i servizi di cui alla Tabella 1A del Dettaglio Economico righe:

“Transitorio”, “SCT-WAN”, “MNGT-WAN-SEC”, “VDC-MNGT”, “STREAM – MNGT”, “RTRT – DESK – MNGT”, “IXP-MNGT”, “FACILYTIES –MNGT” e per tutte le altre voci della stessa Tabella 1A non ricomprese nella previsione di cui al precedente punto 3 e per i servizi a consumo delle Tabelle 3 e 4 del Dettaglio Economico, qualora ordinati, saranno riconosciuti i canoni per il periodo di effettiva erogazione e quota parte del prezzo a corpo della voce “Transitorio” proporzionalmente all'effettivo periodo di erogazione;

b) per il rinnovo delle licenze o per l'eventuale fornitura di nuove licenze della Tabella 2D e 2E del Dettaglio Economico saranno riconosciuti, se ordinati, i costi di sottoscrizione delle licenze;

c) per tutte le altre voci delle Tabelle 1B, 1C, 2A e 2B del Dettaglio Economico non ricomprese nella previsione di cui al precedente punto 3, nella misura ordinata saranno riconosciuti i canoni per il periodo di erogazione;

d) le voci TAB2C.2 e TAB2C.3 della Tabella 2C del Dettaglio Economico

saranno riconosciute solo ove le stesse possono essere utilmente utilizzate dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

5. In caso di avveramento della condizione risolutiva di cui al precedente punto 1 o di esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà di recesso di cui al precedente punto 2, l'Appaltatore dichiara espressamente, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo relativamente al pagamento delle prestazioni effettuate, di rinunciare ora per allora, irrevocabilmente e a titolo definitivo a successive azioni e/o eccezioni a titolo risarcitorio nei confronti di Regione Toscana e/o delle Amministrazioni eventualmente aderenti al presente contratto quadro.

Restano salvi, impregiudicati e non rinunciati i diritti di impugnativa dell'Appaltatore avverso i provvedimenti giudiziari che lo vedessero soccombente nell'eventuale contenzioso specificato al precedente punto 1.

#### ART. 41 – RECESSO EX D. LGS. 159/2011

1. Regione Toscana si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto quadro, il controllo risultante dall'Informazione prefettizia antimafia relativa alla Società Telecom Italia S.p.A. e/o IBM Italia S.p.A. e/o Lutech S.p.A. dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

#### ART. 42 – SPESE CONTRATTUALI

1. I corrispettivi del presente contratto quadro sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A.

relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre l'imposta di bollo e di registro ed ogni altro onere contrattuale è a carico dell'Appaltatore.

#### ART. 43 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto quadro si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

- la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, per le parti compatibili;

- il Regolamento di attuazione della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e 45/R del 7/08/2008, per le parti compatibili.

- il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 per le parti non abrogate ed in vigore alla data di indizione del bando di gara;

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti non abrogate ed in vigore alla data di indizione del bando di gara.

#### ART. 44 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto quadro, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### ART. 45 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

#### DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile l'Ing. Stefano Cinquini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 21 - Obblighi dell'Appaltatore alla scadenza del contratto quadro; 26 -



Fatturazione e pagamenti; 30 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 33 - Penali e risoluzione del contratto quadro; 39 - Recesso; 40 - Condizione risolutiva esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato e facoltà di recesso; 41 - Recesso ex D. Lgs. 159/2011 e 44 - Foro competente.

ART. 46 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

1. Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati.

\*\*\*\*\*

Richiesto io, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto il presente contratto quadro composto da n. 64 pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. 65 che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo:

- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972;

- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà conservata agli atti dell'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica Aruba Sign.